

<p>Il presente verbale viene così sottoscritto.</p> <p>IL SINDACO Pellegrini geom. Enrico</p> <p>IL CONSIGLIERE DESIGNATO Dallavalle Federico</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Masè dott.ssa Elsa</p>	
<p><i>Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.</i></p> <p>Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE Masè dott.ssa Elsa</p>	
<p><u>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</u></p> <p><i>Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.</i></p> <p>La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.</p> <p>Addì, 03/10/2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Masè dott.ssa Elsa</p>	
<p><i>La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.</i></p> <p>Addì, 16/10/2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Masè dott.ssa Elsa</p>	

<p>COMUNE DI PORTE DI RENDENA PROVINCIA DI TRENTO</p> <p>C.A.P. 38094 - Tel: 0465/321370 - Fax: 0465/321818 Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227</p>	<p>ORIGINALE</p>
<p>VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione - Seduta Pubblica</p>	
<p>OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016, n. 2+ e art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.</p>	
<p>L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Municipio di Via IV novembre n. 10 (ex Municipio di Vigo Rendena) del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.</p> <p>Presenti i Sigg.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pellegrini Enrico - Sindaco 2. Alberti Roberta 3. Chiappani Nicola 4. Chiappani Paola 5. Dallavalle Federico 6. Dorna Paolo 7. Dorna Riccardo 8. Faoro Giuliana 9. Simoni Claudia 10. Valentini Alberto 11. Viviani Ezio <p>Assenti i Sigg.:</p> <p>Cantonati Massimo Collini Bruna Pedretti Cristian Scarazzini Franco</p>	<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/10/2017</p> <p>all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Masè dott.ssa Elsa</p> <p style="text-align: center;">***</p>
<p>Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Sono stati nominati, in apertura di seduta in qualità di scrutatori i Sig. Dorna Paolo e Dorna Riccardo e designato alla firma del verbale la sig.ra Dallavalle Federico.</p>	

OGGETTO: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016, n. 2+ e art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Attesto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7)

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ponte di Rendena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che

tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.

Precisato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che con nota prot. n. 2525 di data 14.09.2017, agli atti sub ns. prot. n. 5657 di data 15.09.2017 il B.I.M. Sarca Mincio Garda comunicava per conoscenza ai Comuni consorziati, che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 65 del 14.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, all'esito di diverse richieste pervenute dai Comuni consorziati, aveva provveduto all'affido di incarico legale al Prof. Avv. Damiano Florenzano con studio legale in Trento (TN) per la verifica di talune specifiche ragioni per il mantenimento di partecipazioni. Con nota del B.I.M. prot. n. 2593 di data 21.09.2017 agli atti sub prot. n. 5789 di data 21.09.2017, veniva comunicato che il parere richiesto sarebbe stato reso entro venerdì 22.09.2017 (sera) e quindi trasmesso agli Enti interessati. Con nota di data 23.09.2017 agli atti sub prot. n. 5840 di data 25.09.2017 è stato trasmesso agli Enti interessati il parere generale di data 22.09.2017 reso dal Prof. Avv. Damiano Florenzano ed in data 25.09.2017 agli atti sub prot. n. 5868 di pari data (Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. — Revisione straordinaria delle partecipazioni. — Società Terme Val Rendena S.p.a. — Comune di Caderzone e altri. — Parere/Allegato 1) ed (Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto

2016, n. 175. Revisione straordinaria delle partecipazioni. — Società Rendena Golf S.p.a. — Comune di Pinzolo e altri. — Parere/Allegato 2). Detti pareri *pro veritate* concludono affermando la sussistenza di motivazioni che giustificano il mantenimento delle partecipazioni in parola escludendo ogni ipotesi di misura di razionalizzazione che vada ad incidere sulla partecipazione alle società o sulla esistenza di queste ultime.

Accertato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, con provvedimenti dei Sindaci degli ex Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena n. 1 di data 31.03.2015, ed i risultati dagli stessi ottenuti; provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18;

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31).

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reeg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31);

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Visto Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2015, n. 3/L e ss.mm.).

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati 1 e 2 di cui in premessa;
2. di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa amministrazione
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.
6. di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrari e nessun astenuto, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

